

dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di un'altra precedente somma". -

È pertanto opportuno estendere tale beneficio anche al personale di ruolo dell'Istituto.

Per quanto riguarda la decorrenza degli scatti, il Direttore Generale fa notare che, per le norme attualmente vigenti, essi vengono concessi con quattro scadenze (1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre); pertanto, per ragioni di uniformità, riterrà opportuno, nell'estendere il suddetto beneficio al personale dell'Istituto, che tali scatti, a differenza di quanto è previsto dal summatto articolo del R. D. L., e, vengano decorrenza dall'inizio del trimestre nel quale avviene la nascita o di quello immediatamente successivo, a seconda che la nascita stessa si verifichi entro il 15° giorno del 2° mese del trimestre o successivamente.

Ciò premesso il Direttore Generale propone al Consiglio di estendere, con effetto dal 1° luglio 1951, il suddetto beneficio al personale dell'Istituto, stabilendo nel contempo che gli scatti abbiano una delle quattro decorrenze sopraindicate, trascurando per eccesso e per difetto le frazioni di trimestre precedenti.